Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 2 gennaio 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il Presidente della Repubblica, oggi 19 dicembre 1952, alle ore 11, ha ricevuto in udienza nel Palazzo del Quirinale, Sua Eccellenza il maggiore Leonidas Plaza Lasso, il quale Gli ha presentato le lettere credenziali che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario dell'Equatore.

(6266)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 dicembre 1952, n. 2461.

Autorizzazione della spesa di lire 7.800.000.000 per il funzionamento dell'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia per l'esercizio finanziario 1950-51.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il funzionamento dell'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia per l'esercizio finanziario 1950-51, è autorizzata, in aggiunta a quella di lire 1.800.000.000 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1950, n. 617, convalidato con la legge 22 gennaio 1951, n. 52, ed a quella di lire 200 milioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1951, n. 465, la spesa di lire 7.800.000.000 da iscriversi nello stato di previsione del predetto esercizio finanziario 1950-51 del Ministero dell'Africa italiana che rimane incaricato della rispettiva gestione.

Art. 2.

Alla copertura della spesa derivante dalla applicazione della presente legge si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate previste dal terzo provvedimento legislativo recante variazioni allo stato di previsione della entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1950-51.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre con propri decreti le occorrenti variazioni nel bilancio dell'esercizio finanziario 1950-51, approvato con la legge 4 novembre 1951, n. 1196.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

LEGGE 11 dicembre 1952, n. 2462.

Ratifica del decreto legislativo 31 ottobre 1947, n. 1304, concernente il trattamento di malattia dei lavoratori del commercio, del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 31 ottobre 1947, n. 1304, è ratificato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — RUBINACCI — ZOLI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

LEGGE 18 dicembre 1952, n. 2463.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 284, concernente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali dipendenti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 284, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 2. — E' sostituito dal seguente:

« L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato a procedere, a norma del regolamento interno, alle promozioni a direttore sanitario dei primari di I e II classe per merito comparativo.

Dalle suddette promozioni possono essere esclusi, col loro consenso, i primari di I e II classe che, all'atto del conferimento delle promozioni stesse, risultino collocati fuori dei quadri organici dell'Istituto perchè svolgono incarichi universitari.

Possono essere altresì esclusi dalle promozioni, sempre col loro consenso, quei primari di I e II classe che siano stati nominati tali in seguito a concorso speciale per determinate sedi ».

Art. 4. — E' sostituito dal seguente:

« Le facoltà di cui agli articoli precedenti possono essere esercitate per la durata di un anno dalla data di ratifica del presente decreto ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Rubinacci

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1952.

Costituzione della Commissione centrale delle imposte per il quadriennio 1953-1956.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 334;

Visto il decreto reale 7 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1946, registro Finanze n. 5, foglio n. 289-*bis*, riguardante la costituzione di quattro Sezioni aggiunte presso la Commissione centrale delle imposte;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Per il quadriennio 1° gennaio 1953-31 dicembre 1956 la Commissione centrale delle imposte è costituita come segue:

Presidente:

Giaquinto prof. Adolfo, 1° Presidente onorario della Suprema Corte di Cassazione.

Vice presidenti:

Anichini dott. Ugolino, presidente di sezione della Corte di Cassazione;

Brunelli dott. Giovanni, presidente di sezione della Corte di Cassazione;

Cannada Bartoli dott. Luigi, presidente di sezione della Corte di Cassazione;

Castelli Avolio on. prof. dott. Giuseppe, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Del Sera dott. Gioacchino, presidente di sezione della Corte dei conti a riposo;

La Torre dott. Michele, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Medugno dott. Luigi, presidente di sezione della Corte dei conti;

Papaldo dott. Antonino, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Russo dott. Giacomo, presidente di sezione della Corte di Cassazione.

Membri:

Ausenda dott. Guido, presidente di sezione della Corte dei conti a riposo;

Barra Caracciolo di Basciano dott. Alfonso, consigliere di Stato;

Battaglia dott. Bartolomeo, capo divisione Amministrazione finanziaria centrale a riposo;

Benedetti dott. Giovanni Battista, consigliere della Corte dei conti;

Calenda avv. Guido, sostituto avvocato generale dello Stato;

Caravale dott. Erasmo, consigliere di Stato;

De Bernardinis dott. Angelo, vice avvocato generale dello Stato;

Di Macco dott. Nicola, consigliere di Cassazione;

Di Paolo prof. Giovanni, direttore generale dell'Amministrazione finanziaria centrale;

Duni dott. Stefano, consigliere di Cassazione;

Fazzi dott. Pietro, consigliere di Stato;

Ferrara dott. Tommaso, direttore generale dell'Amministrazione finanziaria centrale;

Ferraris dott. Carlo, ispettore generale dell'Amministrazione finanziaria centrale;

Galanti dott. Romolo, procuratore generale della Corte dei conti a riposo;

Gambino dott. Ernesto, sostituto avvocato generale dello Stato;

Gualtieri dott. Giuseppe, consigliere di Cassazione;

Iamalio dott. Armando, presidente di sezione della Corte di Cassazione;

Lintas dott. Francesco, ispettore generale dell'Amministrazione finanziaria centrale;

Lo Grasso dott. Gaspare, consigliere della Corte dei conti;

Longo dott. Luigi, sostituto avvocato generale dello Stato;

Lorizio dott. Giuseppe, consigliere di Cassazione;

Luparia dott. Cesare, ispettore generale dell'Amministrazione finanziaria centrale a riposo;

Macchia dott. Agostino, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Piacentini dott. Mariano, presidente di sezione della Corte di Cassazione;

Pirrone dott. Oreste, presidente di sezione della Corte dei conti;

Potenza dott. Giuseppe, consigliere di Stato;

Roehrssen dott. Guglielmo, consigliere di Stato;

Salerni dott. Achille, sostituto avvocato generale dello Stato;

Sardo dott. Umberto Aurelio, presidente di sezione della Corte di Cassazione a riposo;

Stammati prof. dott. Gaetano, direttore generale dell'Amministrazione finanziaria centrale;

Todde dott. Pietro, ispettore generale dell'Amministrazione finanziaria centrale a riposo;

Uccellatore dott. Vincenzo, consigliere di Stato;

Vetrano dott. Gaetano, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Vienna Altidoro Stefano, ispettore generale Amministrazione finanziaria centrale a riposo;

Vitale dott. Luigi, procuratore generale di Corte d'appello;

Zappulli dott. Carlo, presidente di sezione della Corte di Cassazione.

Art. 2.

A tutto il 31 dicembre 1956, la Sezione speciale per la risoluzione delle vertenze dei ricorsi proponibili ai termini del 1° comma dell'art. 284-*bis* inserito nel testo unico, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, con regio decreto-legge 26 dicembre 1936, n. 2394, convertito in legge con la legge 7 giugno 1937, n. 1122, è costituita come appresso:

Vice presidente:

Battaglini prof. dott. Ernesto, avvocato generale della Corte di Cassazione.

Membri:

Bernardinetti dott. Benedetto, ispettore generale Amministrazione finanziaria centrale;

Catenacci dott. Corrado, direttore generale dell'Amministrazione civile;

Celentano dott. Ginevrino, consigliere della Corte di Cassazione;

Gallo prof. dott. Mario, consigliere di Stato.

Art. 3.

La Sezione speciale alla quale sono affidati, ai termini dell'art. 15 del regio decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, i giudizi in grado di appello in materia di applicazione dell'imposta straordinaria sul capitale delle Società commerciali costituite sotto forma di anonima e di accomandita per azioni è così composta fino al 31 dicembre 1956:

Vice presidente:

Russo dott. Giacomo, presidente di sezione della Corte di Cassazione.

Membri:

Fazzi dott. Pietro, consigliere di Stato;

Galanti dott. Romolo, procuratore generale della Corte dei conti a riposo;

Luparia dott. Cesare, ispettore generale del Ministero delle finanze a riposo;

Zappulli dott. Carlo, presidente di sezione della Corte di Cassazione.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Napoli, addì 30 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1952
Registro n. 30 *Finanze, foglio n.* 282. — LESEN

(6354)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° novembre 1952.

Determinazione del contingente dei salariati temporanei per i servizi della Zecca (Direzione generale del tesoro) per l'esercizio finanziario 1952-53.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Ritenuto che per le esigenze dei servizi della Zecca (Direzione generale del tesoro) si rende necessario continuare ad avvalersi, anche durante l'esercizio finanziario 1952-1953, dell'opera di n. 127 (centoventisette) unità di « salariati temporanei »;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il contingente dei salariati temporanei per i servizi della Zecca (Direzione generale del tesoro) è determinato, per l'esercizio finanziario 1952-53, in numero di centoventisette unità.

La percentuale del numero massimo di tali salariati che possono essere classificati nella 1ª categoria (specializzati) è fissata al 27 %.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° novembre 1952

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *dicembre* 1952
Registro n. 24 *Tesoro, foglio n.* 69. — GRIMALDI

(6356)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1952.

Concessione di piscicoltura in un tratto del fiume Tanaro.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 e 3 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183 ed il decreto Ministeriale 14 gennaio 1949, in *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio stesso anno n. 148, che detta norme per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Vista la domanda del 10 aprile 1949 del dott. Gian Carlo Doria quale procuratore delle signore principessa Vittoria Balbi Senarega di Piovera in Odescalchi e marchesa Maria Balbi Senarega di Piovera in Doria, eredi del fu marchese Francesco Balbi Senarega di Piovera, intesa ad ottenere in concessione, a scopo di piscicoltura, le acque del fiume Tanaro scorrenti nel territorio da Pietramarazzi a Rivarone, come è meglio indicato nella allegata planimetria;

Sentiti i pareri dello Stabilimento ittiogenico di Brescia, dell'Ufficio del genio civile e dell'Intendenza di finanza di Alessandria;

Presa visione del certificato rilasciato dall'Ufficio provinciale del tesoro di Alessandria n. 40 di repertorio, prot. n. 1417/105862/106297 del 5 agosto 1952,

dal quale risulta effettuato il prescritto deposito cauzionale presso la Sezione della tesoreria provinciale di Alessandria, Sezione depositi della Cassa depositi e prestiti, a garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione;

Visto il disciplinare di concessione in data 5 agosto 1952 stipulato presso la prefettura di Alessandria e l'annessa planimetria facente parte integrante dei documenti ora citati, nella quale la zona acque da limitare risulta delimitata;

Decreta:

Vengono date in concessione di piscicoltura alle signore principessa Vittoria Balbi Senarega di Piovera in Odescalchi e marchesa Maria Balbi Senarega di Piovera in Doria, eredi del fu marchese Francesco Balbi Senarega di Piovera, le acque del fiume Tanaro scorrenti nel territorio dei comuni di Pietramarazzi e Rivarone, come è meglio indicato nella annessa planimetria.

La concessione, che alla scadenza cesserà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o preavviso, avrà la durata di anni quindici, decorrenti dalla data del presente decreto.

Essa è subordinata al pagamento del canone annuo anticipato di L. 20.000 (ventimila), e all'osservanza di tutte le norme dell'allegato disciplinare e delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'iscrizione del credito relativo.

Il Prefetto della provincia di Alessandria è incaricato dell'esecuzione del decreto, previa pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 19 settembre 1952

p. *Il Ministro*: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1952
Registro n. 19 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 328

(6122)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1952.

Modificazione della denominazione del capitolo 7 del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio 1952-53.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939, n. 880;

Visto il decreto interministeriale in data 14 dicembre 1951 che approva lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1952-53;

Decreta:

Il sottoindicato capitolo di spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale:

Cap. 7. — Medaglie di presenza ai membri del Comitato amministrativo del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale, del Comitato centrale e dei Consigli del lavoro portuale e compenso al segretario del Comitato amministrativo stesso (regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277; decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 572; decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 7 dicembre 1946, n. 623; legge 4 giugno 1949, n. 422),

viene modificato come segue:

Cap. 7. — « Medaglie di presenza ai membri ed ai segretari del Comitato centrale, dei Consigli e delle Commissioni del lavoro portuale, ai membri del Comitato amministrativo del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale e compenso al segretario del Comitato amministrativo stesso (regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277; decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 572; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 dicembre 1946, n. 623; legge 4 giugno 1949, n. 422; legge 4 dicembre 1950, n. 888; articoli 143 e 146 del regolamento per la esecuzione del Codice della navigazione - navigazione marittima »).

Roma, addì 25 settembre 1952

Il Ministro per la marina mercantile
CAPPA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(6357)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1952.

Nomina della Commissione incaricata di proporre la misura dei contributi statali nelle spese di lotta anticoccidica.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 136, con la quale è stata autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1951-52 al 1955-56, la spesa di L. 120 milioni per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della Commissione incaricata di proporre la misura dei contributi predetti;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 26 giugno 1952, n. 15567-12V8, nella quale vengono indicate le organizzazioni sindacali ritenute più rappresentative delle categorie interessate;

Sentite le organizzazioni di categoria;

Decreta:

Della Commissione incaricata di proporre, a termini dell'art. 4 della legge 26 febbraio 1952, n. 136, richiamata nelle premesse, la misura dei contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi sono chiamati a far parte:

a) il dott. Brenno Colonna, ispettore generale del ruolo tecnico, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, presidente;

b) il dott. Giuseppe Attanasio, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

c) il commissario generale anticoccidico;

d) il direttore della Stazione di frutticoltura e di agrumicoltura di Acireale;

e) il prof. Giuseppe Russo, ordinario di entomologia agraria presso la Facoltà di agraria di Portici;

f) il barone Giuseppe Maiorana Paternò, in rappresentanza della Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

g) l'avv Benedetto di Stefano, in rappresentanza della Confederazione nazionale coltivatori diretti;

h) il sig. Antonino Basile e il sig. Antonio Larizza, in rappresentanza rispettivamente della Federazione nazionale Sindacati coloni, mezzadri e compartecipanti e della Confederterra;

i) il prof. Nunzio Prestianni, in rappresentanza dei tecnici agricoli:

l) il sig. Michelangelo Viglia, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Funzionerà da segretario della Commissione il direttore del Commissariato generale anticoccidico.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 ottobre 1952

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1952
Registro n. 19 Agricoltura e foreste, foglio n. 178

(6157)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1952.

Dichiarazione di notevole interesse della zona tra il Giannotti, il cimitero e la collina di Monte San Quirico, sita nell'ambito del comune di Lucca.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Lucca per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 10 marzo 1950 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona tra il Giannotti, il cimitero e la collina di Monte San Quirico, sita nell'ambito del comune di Lucca;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Lucca senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che la zona predetta oltre a costituire dei punti di vista accessibili al pubblico, forma anche nell'insieme dei suoi complessi, dei quadri naturali di particolare bellezza paesistica;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Lucca indicata nell'annesso elenco redatto dalla Commissione provinciale di Lucca per la tutela delle bellezze naturali, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con l'elenco compilato dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lucca.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa curerà che il comune di Lucca provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati, altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 18 novembre 1952

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Lucca

Adunanza tenutasi il 10 marzo 1950, alle ore 15,30 negli uffici dell'Amministrazione provinciale di Lucca

(*Omissis*).

Riferisce il presidente sull'argomento posto all'ordine del giorno: «Tutela delle mura urbane e zona limitrofa alla città».

Fino al 23 dicembre 1947 — egli dice — questa Commissione ebbe a delimitare le zone intorno alla città di Lucca, da sottoporre al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la protezione delle bellezze naturali, adottando la relativa deliberazione della quale passo a darvi lettura.

Lucca, lì 23 dicembre 1947

Riunione n. 3 per la deliberazione della zona intorno alla città di Lucca: zona tra il Giannotti e il cimitero e collina di Monte San Quirico.

(*Omissis*).

Sulla riva destra del Serchio, a partire dal ponte di Monte San Quirico e precisamente dall'argine di destra sino allo sbocco della Freddana sul Serchio, quindi il corso della Freddana sino al ponte omonimo.

Di qui una linea parallela e sottolineata dalla distanza di m. 100 (cento) a nord-est (destra) dell'asse della strada detta della Rimembranza, quindi la strada che ha la sua continuazione in quella che sale all'acquedotto lucchese, e più precisamente che passa a nord delle ville Minutoli e Orsetti, sino alla strada detta dei Borelli.

Di qui il perimetro segue la strada che scende al luogo detto allo «Zoppi» presso il bivio della strada per Sant'Alessio.

Quindi proseguendo a sud per la strada campestre porta all'argine di destra del fiume Serchio. Di qui il perimetro segue una linea retta ideale sino al bivio di Corte Meassino, quindi la strada a ponente del cimitero che porta alla via di corte Lenzi, che segue sino al bivio della strada delle Tagliate.

Di qui il perimetro prosegue la strada che conduce alla Chiesa di Sant'Anna, attraversa la via sarzanese, attraversa la via pisana, e prosegue per la via di San Donato, fino alla ferrovia di Lucca-Pisa

Segue la via ferroviaria fino ai pubblici macelli, e precisamente a oriente dei pubblici macelli presso corte Landucci; di qui il perimetro prosegue la via delle Tagliate fino all'indicatore di porta Elisa, traversa la via Pesciatina; prosegue per la via delle Tagliate a San Marco, passa a nord-est del nuovo ospedale e del vecchio campo sportivo, piega a mezzogiorno, sino a trovare il ponte sul pubblico condotto, traversa il ponte e segue la via di San Marco, sino al bivio di via Matteo Civitali e per il tratto a nord di via Matteo Civitali, sino al luogo detto le «Fornacette» e da lì al Montescendi e ponte di Monte San Quirico.

Dalla zona predetta viene esclusa un'area ad oriente compresa fra il borgo Giannotti, via P. Batoni e via Matteo Civitali, sino alle «Fornacette» e da ponente del borgo Giannotti un'area della profondità di m. 150 (centocinquanta) misurati dall'asse stradale sino all'argine sinistro del Serchio che resta escluso.

La Commissione delibera di approvare il vincolo della zona sopra descritta.

Si allega a maggior chiarimento una carta al 10.000 comprendente la zona descritta.

Il sindaco concordando in linea di massima con quanto è stato oggi deliberato sulla determinazione del comprensorio di cui sopra, prega la Commissione di soprassedere a dare esecuzione, onde egli possa riferirne agli organi della sua amministrazione.

In relazione alla riserva formulata dal sen. Ferdinando Martini, allora sindaco di Lucca, di cui all'ultimo capoverso della suddetta deliberazione — continua il presidente — questa Commissione ebbe a soprassedere a dare esecuzione alla delibera stessa attendendo circa undici mesi senza che il comune di Lucca fornisse il suo responso.

(*Omissis*).

Premesso quanto sopra, il presidente pone a partito la istanza come sopra formulata dal sindaco di Lucca, ed all'unanimità la Commissione

Delibera

di confermare a tutti gli effetti di legge, il vincolo di cui trattasi secondo le delimitazioni descritte nel verbale di questa Commissione in data 23 dicembre 1947, ed a cui dà esecuzione.

(*Omissis*).

(6179)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1952.

Modificazione del decreto Ministeriale 29 maggio 1946 relativo alla istituzione del Consorzio obbligatorio del bergamotto di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 29 maggio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 giugno 1946, n. 153, con il quale è stato istituito il Consorzio obbligatorio del bergamotto di Reggio Calabria;

Considerato che per effetto e per la durata della legge 23 aprile 1936, n. 829, relativa al conferimento obbligatorio dell'essenza di bergamotto, il Consorzio predetto persegue finalità di pubblico interesse;

Ritenuta la necessità di rendere più efficace l'esercizio di vigilanza spettante al Ministero dell'agricoltura e delle foreste in virtù del predetto decreto Ministeriale;

Decreta:

Articolo unico.

Il decreto Ministeriale 29 maggio 1946, relativo alla istituzione del Consorzio del bergamotto, è modificato come appresso:

1) l'art. 4 è sostituito dal seguente: « Lo statuto-regolamento stabilirà il numero dei voti spettanti ai singoli consorziati, i termini e le modalità per la convocazione dell'assemblea, il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, nonchè le norme relative al funzionamento dell'Ente, al personale, all'uso dei fondi disponibili ed agli altri provvedimenti che possono concorrere al raggiungimento dei fini istituzionali.

I consiglieri di amministrazione elettivi e i sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Sino alla cessazione dell'attività di pubblico interesse esercitata dal Consorzio del borgamotto, il Collegio sindacale del Consorzio stesso, costituito in conformità del suo statuto organico, sarà integrato da un sindaco effettivo nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste »

2) il primo comma dell'art. 5 è sostituito dal seguente: « Il Consorzio del bergamotto è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale dovrà inviare copia delle deliberazioni dell'assemblea dei consorziati e del Consiglio di amministrazione, entro il termine di giorni dieci dalla data delle deliberazioni stesse. Il bilancio del Consorzio sarà sottoposto all'approvazione ministeriale. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di sottoporre il Consorzio ad ispezioni ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1952

Il Ministro: FANFANI

(6154)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1952.

Costituzione presso la Commissione centrale delle imposte di due Sezioni speciali per la risoluzione delle vertenze in materia di avocazione dei profitti di regime.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 334;

Visti gli articoli 21 e 22 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134;

Visto il decreto Ministeriale 21 dicembre 1948, registrato alla Corte dei conti addì 7 gennaio 1949, registro Finanze n. 1, foglio n. 27, col quale veniva istituita una Sezione speciale aggiunta per la risoluzione delle vertenze per profitti di regime;

Ritenuta la necessità di mantenere, oltre la Sezione speciale, anche quella aggiunta avuto riguardo al numero rilevante delle vertenze pendenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Per il quadriennio 1° gennaio 1953-31 dicembre 1956 presso la Commissione centrale delle imposte sono costituite due Sezioni speciali per la risoluzione delle vertenze in materia di avocazione dei profitti di regime con la seguente composizione:

Sezione speciale.

Presidente:
Azzariti dott. Gaetano.

Membri:
1) Grisolia avv. Domenico;
2) Garrone prof. Nicola;
3) Novelli ing. dott. Francesco;
4) Tavolaro dott. Silvio.

Sezione speciale aggiunta.

Presidente:
Giuliano dott. Michele.

Membri:
1) Cacciatori avv. Francesco;
2) Foligno dott. Dario;
3) Linguiti prof. Alfonso;
4) Russo dott. Roberto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1952

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1952
Registro n. 30 *Finanze, foglio n.* 283. — LESEN

(6355)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un'area di terreno dal comune di Castelfranco.

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica con cui si autorizza l'Opera nazionale maternità e infanzia ad accettare dal comune di Castelfranco Veneto la donazione di un'area edificatoria di mq. 1510 e la somma di L. 5.500.000, quale contributo di detto Comune per la costruzione sull'area sopradetta di una Casa della Madre e del Bambino.

(6341)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio.

Con decreto Ministeriale 23 dicembre 1952, è stato revocato il decreto Ministeriale 29 novembre 1952, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Salerno Francesco nel comune di Piazza Armerina, distretto notarile di Caltanissetta, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Valguarnera Caropepe, stesso distretto.

(6312)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ulteriore proroga del termine di esecuzione del piano di ricostruzione di Portocivitanova.

Con decreto Ministeriale 1° dicembre 1952, n. 4104, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Portocivitanova, approvato con decreto Ministeriale 1° dicembre 1947 e prorogato con decreto Ministeriale 27 novembre 1949, è ulteriormente prorogato fino al 1° dicembre 1956.

(6292)

Ulteriore proroga del termine di esecuzione del piano di ricostruzione di Cori.

Con decreto Ministeriale 2 dicembre 1952, n. 4110, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Cori, approvato con decreto Ministeriale 16 dicembre 1948, prorogato con decreto Ministeriale 15 dicembre 1950, è ulteriormente prorogato fino al 16 dicembre 1956.

(6293)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita nella spiaggia di Catona.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 16 dicembre 1952, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 690, sita sulla spiaggia di Catona riportata in catasto al foglio n. 7, particella n. 5-*d* estratto partitario 435 del comune di Reggio Calabria, sezione di Catona.

(6321)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica

Nell'elenco n. 6 di diffida per smarrimento di certificato d'iscrizione di rendita nominativa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289, del 13 dicembre 1952, il numero del certificato 190588 deve leggersi 190568, e il nome dell'usufruttuaria è Della Valle e non Della Salle, come erroneamente scritto.

(6343)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO

PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 278

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 31 dicembre 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,92	644,50
» Firenze	—	—
» Genova	624,90	644 —
» Milano	624,91	644,50
» Napoli	624,80	643,30
» Palermo	—	—
» Roma	624,89	644 —
» Torino	624,94	640 —
» Trieste	624,92	—
» Venezia	—	—

Media dei titoli del 31 dicembre 1952

Rendita 3,50 % 1906	68,35
Id. 3,50 % 1902	66,10
Id. 3 % lordo	84,70
Id. 5 % 1935	98,20
Redimibile 3,50 % 1934	79,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	72,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,60
Id. 5 % 1936	94,075
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,35

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 31 dicembre 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,90
1 dollaro canadese	»	644,25

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a dieci posti di aiutante disegnatore aggiunto, nel ruolo del personale degli aiutanti disegnatori dell'Amministrazione militare marittima (grado 12°, gruppo C).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 novembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, ed il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che riguardano la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, che riforma la legge 21 agosto 1921, n. 2312, concernente disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione, a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale, delle provvidenze a favore degli invalidi ed orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatto di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed a congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458 concernente la estensione agli invalidi, agli orfani ed ai congiunti dei caduti della guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1482, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Vista la legge 26 luglio 1939, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 13 marzo 1948, n. 241, che equipara ai combattenti coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, nonchè l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, concernente il riconoscimento delle qualifiche di partigiano e delle qualifiche di reduce dalla deportazione e dall'internamento;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante le norme per la concessione dei benefici di guerra ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 14 giugno 1941, n. 614, sul riordinamento dei ruoli del personale civile della Marina militare;

Visto il decreto legislativo 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, concernente il computo dei limiti di età nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, che prevede l'ammissione ai pubblici concorsi prescindendo dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando, già rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1488 del 12 dicembre 1947, circa norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impieghi ed in particolare l'art. 5 di esso;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, che eleva a 35 anni il limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Vista la legge 8 aprile 1952, n. 212, sui miglioramenti economici ai dipendenti statali;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1952 con nota n. 23003/12106;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e dieci posti di aiutante disegnatore aggiunto nel ruolo del personale degli aiutanti disegnatori dell'Amministrazione marina militare (grado 12°, gruppo *C*).

I posti sono ripartiti nei seguenti Servizi:

Servizio delle costruzioni navali e meccaniche	posti n. 4
Servizio delle armi ed armamenti navali	posti n. 4
Servizio del Genio militare per la marina . .	posti n. 2
Totale . . .	posti n. 10

Qualora il numero dei posti messi a concorso per ciascuno dei servizi non fosse ricoperto per mancanza di concorrenti o di candidati riusciti vincitori, i concorrenti che fossero riusciti idonei in altri servizi, ma non compresi nei vincitori del concorso, potranno ottenere la nomina nell'ordine di apposita graduatoria generale ai posti vacanti.

Art. 2.

Al concorso possono prendere parte i cittadini italiani che abbiano compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di 35 e siano muniti di licenza di scuola media inferiore.

Dal concorso sono escluse le donne.

Il limite di età sopra specificato è elevato:

ad anni 40 per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato ad operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine;

ad anni 44 per coloro che siano mutilati o invalidi di guerra o mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i decorati con medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

ad anni 45 per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Il limite massimo di anni 35 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) e tutte quelle previste dal secondo e terzo comma del presente articolo purchè complessivamente non superino i 45 anni.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite di età il periodo intercorso fra il 5 ottobre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti; esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato ed insindacabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, dovranno pervenire al Ministero della difesa Marina (Direzione generale dei personali civili e affari generali Divisione personale civile Sezione 2ª) non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine anzidetto non siano corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti.

Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere, in via eccezionale, un termine ulteriore per regolarizzare la documentazione.

Nelle domande i candidati dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alla domanda;

c) se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per lo stesso ruolo;

d) il servizio o i servizi cui intendano concorrere;

e) le prove facoltative di lingua straniera che intendano sostenere;

f) che accettano qualsiasi destinazione.

I candidati che vengano in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di nuovi titoli preferenziali, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Art. 4.

A corredo delle domande di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 40 debitamente legalizzato.

2. Certificato di cittadinanza italiana in bollo da L. 24 debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

3. Certificato in bollo da L. 24 debitamente legalizzato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in nessuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

4. Certificato generale del casellario giudiziario in bollo da L. 85, rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita del candidato, legalizzato dal procuratore della Repubblica e di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

5. Certificato di buona condotta morale e civile, in bollo da L. 24, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. Diploma originale o copia notarile autentica del titolo di studio indicato al precedente art. 2. I diplomati nella sessione immediatamente anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande hanno facoltà di esibire un certificato della scuola, debitamente legalizzato dal provveditore agli studi, attestante l'avvenuto conseguimento del diploma, salvo ad esibire l'originale o la copia autentica di esso, prima dell'eventuale nomina.

Coloro che dimostreranno di trovarsi nella impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica di esso, perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, potranno presentare un certificato dell'Istituto presso il quale conseguirono il richiesto titolo di studio, debitamente legalizzato dal provveditore agli studi.

7. Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (bollata con marca da L. 40 sul primo foglio e con marca da L. 32 sugli intercalari) oppure dell'esito di leva in bollo da L. 24, per coloro che siano stati dispensati per qualsiasi motivo dal compiere servizio militare o che avendo concorso alla leva, non abbiano ancora prestato servizio militare.

Coloro che abbiano prestato servizio militare di guerra ed i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, od in qualità di militarizzati od assimilati, ad operazioni di guerra, dovranno produrre la dichiarazione integrativa della competente autorità militare, in bollo da L. 24, dalla quale risulti esplicitamente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la partecipazione dell'interessato ad azioni di guerra.

I partigiani combattenti dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518, 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati od invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa) in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive estensioni.

Gli orfani dei caduti ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile legalizzato dal prefetto.

I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare, comprovante tale loro qualifica, munita della annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia.

La qualità di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede. I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

8. Certificato medico in carta da bollo da L. 24 di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve dare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto. Per gli invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

9. Fotografia di data recente del candidato con firma autenticata dal sindaco o da un notaio (tassata con marca da bollo da L. 32 e debitamente legalizzata) quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi.

10. I candidati coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, su carta da bollo da L. 24.

11. Documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

Art. 5.

Le domande e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

Non saranno ammessi al concorso coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo, non abbiano conseguito la idoneità.

Gli aspiranti che provano con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio in una Amministrazione dello Stato potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9 salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 8, e 10 del precedente art. 4, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza che dovrà essere allegato ai documenti stessi.

I candidati che si trovano sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 5 e 8 del precedente art. 4 quando li suppliscano con un certificato, redatto in carta da bollo da L. 32, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta ed inoltre la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato ad eccezione di coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno.

Art. 6.

Gli esami consisterranno in prove scritte, grafiche e orali giusta il programma annesso al presente decreto. Essi avranno luogo in Roma od eventualmente in altre sedi che il Ministero si riserva di designare e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati ai singoli interessati e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un ufficiale ammiraglio o generale o direttore generale civile, presidente;

un ufficiale superiore della Marina, membro;

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 7°; membro;

Fanno parte della Commissione come membri aggregati:

un ufficiale superiore;

un impiegato del personale dei disegnatori tecnici per ciascuno dei servizi fra i quali vanno ripartiti i posti messi a concorso.

Possono essere aggregati alla Commissione esperti per le prove di lingue estere.

Eserciterà le funzioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa.

Art. 8.

Per ciascuna prova, così scritta come grafica ed orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte e pratiche una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova così scritta come grafica ed orale per il relativo coefficiente, sommando i prodotti ottenuti e rapportando infine la somma in ventesimi.

I coefficienti di ponderazione sono i seguenti: 4 per la prova grafica; 2 per la matematica; 2 per la prova orale; 1 per le rimanenti prove scritte.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2135, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni, in quanto applicabili (in particolare del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800).

Art. 9.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato all'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 12°, gruppo *C*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale iniziale del grado 12°, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, oltre l'indennità di carovita e altre competenze previste dalle vigenti disposizioni.

Il personale proveniente da altri ruoli conserva, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale indennità di carovita.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 novembre 1952.

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1952
Registro n. 18, foglio n. 123

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

1. Composizione italiana su tema di carattere generale.
2. Matematica. Problemi: uno di aritmetica ed uno di geometria secondo il programma della prova orale.
3. Prova facoltativa di lingue estere. Traduzione in italiano dal francese o dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato, di un brano di carattere tecnico. Il candidato può chiedere di sostenere la prova in più lingue di quelle indicate.

NB. Per le prove facoltative di lingue estere, la valutazione è espressa da un minimo di 0.10 ad un massimo di 0,30 di punto per ciascuna lingua da aggiungere al voto finale di graduatoria.

La Commissione non può attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di avere sufficiente conoscenza della lingua considerata.

Prova grafica:

Riproduzione di un disegno avente le caratteristiche seguenti:

a) per i candidati ai posti di servizio delle costruzioni navali e meccaniche: struttura di nave o piano di costruzione (è obbligatorio l'impiego delle flessibili e dei piombi);

b) per i candidati ai posti di servizio delle armi e degli armamenti navali: parte di macchina o di arma;

c) per i candidati ai posti di servizio del Genio militare per la marina: struttura di fabbrica od elementi costruttivi inerenti alla specialità.

Prova orale:

a) Aritmetica: le quattro operazioni, con numeri interi e decimali. Potenze dei numeri interi e decimali. Multipli e divisori. Numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Frazioni. Frazioni decimali. Trasformazione di una frazione ordinaria in decimale. Radice quadrata. Rapporto e proporzioni. Regola del tre semplice e composto.

b) Geometria: segmenti ed angoli; rette perpendicolari. Misura dei segmenti e degli angoli. Rette. Rette parallele. Poligoni. Circonferenza e cerchio, archi, corde ed angoli al centro od alla circonferenza. Tangenti. Poligoni regolari. Figure piane equivalenti, equivalenza dei poligoni. Teorema di Pitagora. Lunghezza della circonferenza, ampiezza e lunghezza di un arco.

Area dei principali poligoni e del cerchio. Segmenti proporzionali, teorema di Talete. Triangoli e poligoni simili. Rette e piani nello spazio. Solidi geometrici più comuni e misure della superficie e dei volumi.

c) Fisica e chimica: corpi solidi, liquidi, gassosi; loro proprietà generali. Principio d'inerzia, moto uniforme e vario. Nozioni sulle forze e sul peso dei corpi. Leva, bilancie, principio di Pascal, di Archimede. Peso specifico. Pressione atmosferica. Barometro. Cenni sul suono. Calore. Temperatura. Dilatazione dei corpi, termometro. Mutamento dello stato fisico dei corpi.

Trasformazione del calore in lavoro e viceversa. Nozioni sulla luce e strumenti ottici più semplici. Nozioni sul magnetismo e sull'elettricità. Corpi semplici e composti. Leghe. Aria ed Acqua.

d) Nozioni elementari sull'ordinamento costituzionale amministrativo dello Stato e di statistica.

Roma, addì 20 novembre 1952

Il Ministro: PACCIARDI

(6260)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a tre posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di «musica e canto» negli istituti magistrali (classe di concorso XII).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti i ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale è stato approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti d'istruzione secondaria;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949 il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale 5 luglio 1949;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1951, n. 672, col quale è stata modificata la tabella *A* annessa al decreto Presidenziale 14 febbraio 1949, n. 236, sui concorsi a posti di ruolo speciale transitorio per insegnanti;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli a tre posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di «musica e canto» negli istituti magistrali (classe di concorso XII);

Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti,

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a tre posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di «musica e canto» negli istituti magistrali (classe di concorso XII), indetto con decreto Ministeriale 5 luglio 1949, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti:

1. Cagnacci Marcello di Ugo . . . . punti 243,785
2. Tucci Attilio di Calisto . . . . » 236,875
3. Dessy Enrico fu G. Battista . . . » 224,767
4. Conti Elena fu Nicola . . . . » 224,75
5. Ausiello Domenico di Luigi . . . » 223,75
6. Perrini Giorgio fu Santo . . . . » 223,40
7. Milano Tullio di Luigi . . . . » 221,60
8. Chimenti Domenica fu Giuseppe . . » 213 —
9. Citati Clelia fu Pietro . . . . » 213 —
10. Diddi Stefano fu Torello . . . . » 213 —
11. De Rogati Vittoria fu Tommaso . . » 211,50
12. Colombo Pietro fu Giuseppe . . . » 211,25
13. Mellano Giuseppina in Bini di Giuseppe » 210,125
14. Primitivo Wanda fu Giovanni . . . » 207 —
15. Fabiani Antonio fu Pietro . . . » 206,75
16. Costantini Vincenzo fu Ciro . . . » 204,25
17. Li Volsi Giacinta fu Carlo . . . » 201,75
18. Malvezzi Arrigo fu Amedeo . . . » 199,75
19. De Filippi Licia in Riva fu Ermanno . » 198,625
20. Barsal Anna di Adalberto . . . » 197,61
21. Cimino Contilli Franca di Guido . . » 197 —
22. Salomone Fleurance fu Samuele . . » 196,25
23. Tiberti Mario di Giacomo . . . . » 195,745
24. Primola Maria G. fu Nicola . . . » 195,25
25. Venditti Eleonora in D'Onofrio di Domenico . . . . » 195 —
26. Anceschi Elio fu Candido . . . punti 194,25
27. Dominici Itala fu Salvatore . . . » 193,675
28. Pezzè Pietro fu Francesco . . . » 192,25
29. D'Andrea Michelina fu Roberto . . » 192 —
30. Pauri Rolando fu Guido . . . . » 191,97
31. Roccatelli Jolanda fu Rinaldo . . » 191,90
32. Ferro Anita di Francesco in Denna . » 191,76
33. Sogliacchi Stefano fu Nicolò . . . » 191,08
34. Vasquez D'Acugno Mario di Francesco » 189,797
35. Gagliati Giuseppina in Moresco fu Umberto . . . . » 189,45
36. Acquaviva Luigi di Raffaele . . . » 189,25
37. Schifano Luigi di Angelo . . . . » 189,25
38. Biscarini Margherita di Oliviero . . » 188,60
39. Bigaglia B. Rosa fu Donato . . . » 187,55
40. Chiostri Margherita di Giulio . . . » 187,325
41. Pavan Carmelo fu Agostino . . . » 186,875
42. Ballarin Bianca fu Giacomo . . . » 186,77
43. Menenti Antonietta fu Leopoldo . . » 186,75
44. Piattelli Elio fu Ismaele . . . . » 185 —
45. Mondini Emma fu Attilio . . . . » 184,70
46. Putignani Lilia Maria fu Giuseppe . » 184,50
47. Bellone Giovanni di Cristoforo . . » 183,312
48. Filipponi Fedra fu Guglielmo . . . » 183,15
49. Mercenaro Maria Matilde fu Antonio » 182,50
50. Guidetti Elisa di Federico . . . . » 181,75
51. Ferro Albertina fu Raffaele . . . » 181,66
52. Parodi Carmela fu Salvatore . . . » 180,225
53. De Martino Rossaroli Renata fu Domenico . . . . » 181,20
54. Toscano Rosolino di Salvatore . . » 180,95
55. Brenna Valentina in Di Giovanni fu Giovanni . . . . » 180,162
56. Luparia Enrico di Angelo . . . » 179,01
57. Tirabassi Natalia fu Valentino . . » 178,572
58. De Carolis Giuseppina di Luigi . . » 178,25
59. De Maio Maria Assunta fu Michele . » 178,175
60. Carotenuto Amedeo di Gaetano . . » 177,75
61. Devese Lea di Sante . . . . . » 177,25
62. Tosto Graziella di Pasquale . . . » 177,187
63. Seghizzi Cecilia fu Augusto . . . » 176,50
64. Fantumaggi Virginia fu Mario . . » 176,40
65. Loretelli Francesca in Sartori di Giuseppe . . . . » 175,875
66. Giacchino Arcidiacono Mariantonietta di Gaetano . . . . » 175,75
67. Versellati Wilma di Pietro . . . » 175,75
68. Vallarino Elisa fu Vittorio . . . » 175,267
69. Ghigi Alba fu Feo . . . . . » 175,26
70. Giglioli Lidia fu Italo . . . . . » 174,0725
71. Rizzo Emma di Enrico . . . . . » 174,07
72. Scalfati De Santis Elena fu Francesco » 173 —
73. Travia in Sandri Cecilia fu Giovanni » 172,575
74. Cinque Mariano di Giuseppe . . . » 172,3124
75. Pignet Amedeo di Vittorio . . . » 171,825
76. Mancini Elena fu Guido . . . . » 171,75
77. Porpora Bianca fu Luigi . . . . » 171,605
78. Isola Bianca Maria in Marantonio fu Benedetto Paolo . . . . . . » 170 —
79. Brancaccio Maria in Papagni di Michele » 169,85
80. Vanoli Giovanni fu Gaetano . . . » 169,80
81. Fasullo Pietro di Rosario . . . . » 169,75
82. Boschin Maria . . . . » 169,687
83. Pelliccia Francesco di Benedetto . . » 165,525
84. Montanari Teresa in Serra fu Carlo . » 168,89
85. Gorgni Luigi fu Vittorio . . . . » 168,825
86. Inzitari Gangemi Caterina fu Giuseppe » 168,50
87. Caravelli A. Maria di Francesco . . » 168,375
88. Benna Ada di Pietro . . . . . » 167,745
89. De Martino Bianca fu Giuseppe . . » 167,25
90. Sosto Marina in Cannassa di Pietro . » 166,95
91. Vanacore Bianca in Matteis fu Adolfo . » 166,75
92. Ciccarelli Teresa in De Cò di Antonio » 166,60
93. Del Bianco Materzanini Valeria fu Camillo . . . . » 166,15
94. Nessi Giuseppe Aldo fu Elia . . . » 166,125
95. Notarantonio Assunta fu Francesco . » 165,56
96. Di Lauro Isabella fu Giovanni (invalida civile) . . . . » 164,525
97. Maisano Armida in Giordano di Salvatore . . . . » 163,875

98. Muscariello Amelia fu Francesco punti 163,60
99. Tamburini Eugenia fu Alfredo » 163,31
100. Paolini Mafalda di Luca » 162,54
101. Barengo Gardin Giacinta fu Giovanni » 162,50
102. Fogliata Gino fu Remigio » 162,475
103. Curti Agata ved. Redoano di Ferruccio » 162,25
104. Rossi Giorgina fu Camilla » 161,95
105. Santilli Roberto fu Vincenzo » 161,95
106. Perrone Ugo fu Vincenzo » 160,80
107. Chiappo Luciana fu Ettore » 160,65
108. Improta Italia di Giuseppe » 160,25
109. Poli Seri Lea fu Pietro » 159,625
110. Garbellotto Antonio fu Giovanni » 159 —
111. Fassina Angelo fu Alessandro » 158,775
112. Manzino Giovanni fu Giuseppe » 158,50
113. Albergoni Cecilia fu Pietro » 157,46
114. Dal Ri Gemma fu Giovanni » 157,25
115. Nicheli Maria fu Luigi » 157,12
116. Bartolcoli Carolina di Adolfo » 156,59
117. Bagatti Blandina fu Edoardo » 156,45
118. Testa Francescantonio di Giuseppe » 156,156
119. Pironti Annuziata » 155,975
120. Montalbano Giuseppina in Perriera fu Saverio » 155,75
121. Fanfani Giuliana fu Giuseppe » 155,75
122. Peluso Rosina di Placido » 155,60
123. Valaberti Clara fu Pietro » 154,825
124. Procaccini Anita fu Gaspare » 154,66
125. Vigoriti Emma fu Luigi » 154,50
126. Barni Betlen Enrico fu Pompeo » 154,315
127. Zucchi Norma di Eugenio » 154,125
128. Aquilini Bianca fu Giuliano » 154,05
129. Orgera Grazia in Fabrizi fu Giovanni » 153,50
130. Remiddi A. Maria fu Augusto » 152,38
131. Lastella Elena fu Goffredo » 152,295
132. Toccori A. Maria di Sebastiano » 151,22
133. Luglio Antonio di Michele » 149,68
134. Marino Emma Maria fu Mario » 149,60
135. Guarino Pietro fu Giovanni Battista » 148,89
136. Bruno Ginevra fu Mario (invalida civile) » 148,65
137. Carotenuto Giacchino di Antonio » 148,562
138. Calbi Giuseppe Otello di Giuseppe (invalido di guerra) » 148,50
139. Di Donato Raimondo fu Andrea » 148,50
140. Bertolini Amalia fu Annibaldi » 148,10
141. Neri Mario di Dino » 147,875
142. Zappaterra Vasco fu Achille Marcello » 147,75
143. Sevosi Maria di Giovanni » 147,75
144. Lanza De Petra Filomena fu Teodorico » 147,688
145. Giannetti Zaira fu Paolo Gaspare » 147,25
146. Basile Iole fu Pasquale » 147,175
147. Vanasia Giuseppina fu Guglielmo » 147 —
148. Sivori in Auteri Adriana fu Raimondo » 146,781
149. Zito Emilia di Ettore » 146,75
150. Legari Liliana di Vito » 146,75
151. Ramondini Maria fu Samuele » 146,62
152. Allegra Maria di Carmelo » 146,40
153. Zuastulli Maria » 146 —
154. Griffo Angelo di Vincenzo » 145,886
155. Giacchino Annunziata Olivia di Gaetano » 145,75
156. Carosi Angela Maria fu Angelo » 145,69
157. Griffo Fausto fu Luigi » 145,545
158. Porzio Concetta fu Pasquale » 145,24
159. Panerai Luigia fu Ezio » 145,05
160. Mannino Carmelo di Domenico » 145 —
161. Goti Lina in Nafucci fu Egisto » 145 —
162. Santarelli Leone fu Zenobio » 144,85
163. Bussola Teresita fu Pietro » 143,75
164. Faggiani Virginia fu Leopoldo » 143,50
165. Daniele in Palumbo Annita fu Daniele » 143,30
166. Gritti Umberto fu Pietro » 142,925
167. Formenti Elisa fu Luigi » 142,875
168. Giuliana Francesca fu Angelo » 142,25
169. D'Eredità in D'Andria Febea di Nicola » 142,02
170. Mezzabotta Clara fu Giuseppe » 141,80
171. Leggeri Ines fu Attilio » 141,64
172. Pino Ilia di Alfredo » 141,50
173. Ramone Donadio Diomira fu Alfredo » 141,36
174. Turco Anna fu Francesco » 141 —
175. Massaruti Elsa fu Giuseppe » 140,69
176. Contestabile Maria di Ettore punti 140,625
177. Riggio Maria Amalia fu Carmelo » 140,625
178. Proclemer in Wolf Cesara fu Salvatore » 140,41
179. Restivo Olga di Gioacchino » 139,75
180. Rossi Iole fu Francesco » 139,40
181. Pagan Iginia fu Ugo » 139,25
182. Scrivani Dora di Giovanni » 139,20
183. Benincasa Rosa di Pasquale » 139,10
184. Bolasco Anna Maria fu Vincenzo » 139 —
185. Boccanera Alba Rosa di Amilcare » 138,77
186. Borghi Dino fu Riccardo » 138,58
187. Ivaldi Gaetano fu Giuseppe » 138,50
188. Brusco Amelia Noemi di Giovanni » 138,50
189. Pintacuda Salvatore fu Salvatore » 138,25
190. Barbati Lidia fu Camillo » 138,25
191. Annieri in Ferrari Luciana di Giovanni Gino » 138 —
192. Salvo Gaetano fu Michele » 137,625
193. Mulazzi Riccardo fu Giuseppe » 136,67
194. Borrelli Adele di Andrea » 136,375
195. Spena Raffaele fu Sosio » 136,370
196. Muti Armando di Giuseppe » 136,25
197. Capra Carlo fu Angelo » 136,125
198. Cambi Alda fu Enrico » 136,075
199. Desiderato Egle fu Bernardo » 135,625
200. Serrentiello Erminia di Giuseppe » 135,075
201. De Marco Elvira fu Raffaele » 135 —
202. Salottolo Amalia fu Giuseppe » 134,375
203. Trojani Wanda di Traiano » 134,25
204. Mansueto Stella di Donato » 134,216
205. Taddia Cesare fu Antonio » 133,50
206. Gedda Rosita fu Eugenio » 133,40
207. Pasoli Maria Pia in Mario » 133,38
208. Collarile Anna di Gabriele » 132,947
209. Ametta Maria Carolina di Aurelio » 132,785
210. Petralia Bernardo fu Giuseppe » 132,77
211. Ardizio Antonio di Giovanni » 132,75
212. Mannino Vincenzo di Gaspare » 132,50
213. Gatti Ester fu Pietro » 132,30
214. Maragno Maria Concetta fu Francesco » 132,15
215. Camellini Linda fu Eliseo » 132,15
216. Lorenzetti Antonietta di Adolfo » 131,75
217. Bozzo Palmira Valeria fu Gaetano » 131,75
218. Duò Luigi Tullio fu Vittorio » 131,75
219. D'Anneo Maria di Antonino » 131,50
220. Stamera Giuseppina di Domenico » 131,46
221. Fontana Giuseppe di Antonino » 131,387
222. Poddio Eufrasia fu Domenico » 130,75
223. Gaddoni Gelia di Gualtiero » 130,50
224. Trombone Giuseppina di Giovanni » 129,875
225. Faveri Enrico fu Cesare » 129,825
226. Righini Margherita di Enrico » 129,245
227. Felis Giuseppe fu Antonino » 128,90
228. Lavore in Caputi Ornella fu Antonio » 128,825
229. Janaro Luigi fu Giovanni » 128,55
230. De Luca Margherita di Pietro » 128,40
231. Spina Teresa di Mario » 128,25
232. Amante Giulia fu Bruno » 128,0625
233. Florio Nicola di Francesco » 128 —
234. Campanini Vezio di Gustavo » 127,937
235. Gianferrara in Ridulfo Antonietta fu Ettore » 127,91
236. Tarabusi Luigi di Domenico » 127,75
237. Baldaccuni Elena di Carlo » 127,744
238. Moncassoli Dora fu Giovanni » 127,725
239. Bertazzini Enrica di Agostino » 127,375
240. Lossani Gerolamo fu Giuseppe » 127,25
241. Tricolato Ciro di Beniamino (invalido di guerra) » 127,125
242. Ziotti Graziella di Artemio » 126,5
243. Guidi Pellegrino fu Icilio » 126,28
244. Profumo Maria Luisa fu Carlo » 126,25
245. Braghetta Lina di Raimondo » 126 —
246. Evangelisti Santina fu Giovanni » 125,965
247. Tartarotti Alice fu Giuseppe » 125,84
248. Salzano Nicola fu Luigi » 125,625
249. Papini Elsa fu Guido » 125,335
250. Bonoli Itala fu Alfredo » 124,95
251. Castellaccio Salvatore fu Nicola » 124,80
252. Scuro Ada fu Salvatore » 124,75
253. Musso Nicoletta fu Salvatore » 124,75

254. Tradardi Maria fu Alfredo . . . punti 124,65
255. Guardi ved. Catania Paolina fu Giuseppe . . . . » 124,50
256. Scorza Maria di Giacinto . . . . » 124,50
257. Barlozzetti Maria di Alfredo . . . » 124,185
258. Labbozzetta Tranquillo Sereno di Francesco . . . . » 124,18
259. Palumbo Teresa fu Antonino in Lorenzoni . . . . » 124,175
260. Scimand Angela Giusta fu Nicolò . . » 124,07
261. Giovine Egle di Carlo . . . . » 124,025
262. Carenza Maria di Giuseppe . . . » 123,63
263. Garzoglio Guglielmina di Silvio . . » 123,50
264. Boccucci Antonietta fu Gennaro . . » 123,35
265. Schettini Maria Soave di Ulrico . . » 123,25
266. Scarabello Guglielmo di Giuseppe . . » 122,875
267. Ulivieri Elena di Mario . . . . » 122,70
268. Sobrero Santa di Francesco . . . » 122,675
269. Minchetti Scevola di Washington . . » 122,65
270. Squarotti Giovanna . . . . . » 122,50
271. Cecco Giuseppe di Sante (invalido civile) . . . . » 121,937
272. Benussi Alba di Virgilio . . . » 121,75
273. Torcelli Annunziata di Giuseppe . . » 121 —
274. Marazzi Anna di Rodolfo . . . » 120,945
275. Culotta Vittoria fu Giuseppe . . . » 120,795
276. Pandolfi Ida di Giovanni . . . . » 120,25
277. Pucci in Sestini Clara fu Camillo . » 120 —
278. Vitale Francesco di Francesco . . » 119,90
279. Giovacchini Teresa Maria di Francesco » 119,875
280. Tortora Grazia Maria di Giuseppe . » 119,50
281. Francavilla Elena di Francesco . . » 119,375
282. Ferrari Giovanni fu Carlo . . . » 119,285
283. Di Domenico Anna fu Evangelista . » 119,01
284. Colombo Giovanni fu Antonino . . » 119 —
285. De Francesco Giuseppe fu Placido . » 118,95
286. Belfiore Giuseppina fu Francesco Paolo » 118,70
287. Mancini in Sasso Clara di Luigi . . » 118,63
288. Tarchi Armida fu Emilio . . . . » 118,625
289. Mazzoli in Camerano Anna fu Luigi . » 118,53
290. Jozio Giovanni di Giuseppe . . . » 118 —
291. Conte in Rossi Maria di Benedetto . » 117,972
292. Sarno Giuseppe di Giuseppe . . . » 117,96
293. Angellini Wanda fu Francesco . . » 117,855
294. Pasore Vincenzo di Paolo . . . » 117,75
295. Verrocchio Alberto fu Tommaso . . » 117,71
296. Girlanda Elvira di Pasquale . . . » 117,65
297. Gallo Stefano di Calogero . . . » 117,50
298. Mauro Nunziatina di Michele . . » 117,25
299. Ponzio Maria di Celso . . . . » 117,202
300. Girard Maria Teresa fu Angelo . . » 116,82
301. Fella in Ricaldone Anna Maria fu Gio Batta . . . . » 116,727
302. Luppi Rubens fu Italo . . . . » 116,57
303. Cerini in Cassani Lucia fu Arturo . » 116,25
304. Ricciardello Maria di Gennaro . . » 116,23
305. Megali Olga di Giuseppe . . . . » 116,17
306. Natale Vincenzo di Francesco . . » 116,03
307. Migliardi Grazia di Antonino . . » 116,01
308. Martinucci Anna di Francesco . . » 116 —
309. Sebastiani Renato di Vittorio . . » 115,125
310. Volpe Rosetta di Giuseppe . . . » 115 —
311. Scarano Antonio fu Vito . . . » 114,76
312. Salvadoretti Egle di Luigi . . . » 114,50
313. Paraggio Landi Elisabetta di Giuseppe » 113,625
314. Lamberti Laura di Alberto . . . » 113,55
315. Zappulla in Battaglia Maria Vincenza di Saverio . . . . » 113,50
316. Pocci Bianca Mara fu Salvatore . . » 113,137
317. D'Anna Maria di Rosolino . . . » 113 —
318. Marini Elisa fu Lionello . . . . » 112,90
319. Modica D'Asdia Maria di Antonio . » 112,342
320. Barone Luigi di Baldassarre . . » 111,875
321. Giannoni Maria Teresa fu Giovanni Battista . . . . » 111,875
322. Vender Giovanna fu Carlo . . . » 111,47
323. Pisano Maria di Vincenzo . . . » 111,325
324. Quadrini Jole Maria fu Francesco . » 111,075
325. Andlovit Alcide fu Alberto . . . » 110,75
326. Bertani Angelo di Enrico . . . » 110,60
327. Ciaponi Marino fu Giuseppe . . . » 110,525
328. Zanotta Ines fu Armando . . . punti 110,425
329. Sarruso Antonio di Giovanni . . . » 110,25
330. Natalizio Felice fu Nicola . . . » 109,97
331. Romeo Nonfa di Girolamo . . . » 109,75
332. Russo Emma di Alfredo . . . . » 109,125
333. Isola Crescini Maria Luisa fu Paolo . » 108,97
334. Ambrosini Albina di Omero . . . » 108,75
335. Jossa Raffaella di Luigi . . . . » 108,75
336. Macciocchi Velleda di Euclide . . » 108,625
337. Segre Gemma fu Marco . . . . » 108,25
338. Carlini Angiola Maria fu Ubaldo . . » 107,75
339. Formaggia De Capua Teresa fu Giuseppe . . . . » 107,68
340. Vicini Renata di Marco Arturo . . » 107,59
341. Ivaldi Giovanni di Giuseppe . . . » 107,25
342. Cremonesi in Rossetti Caterina fu Antonio . . . . » 106,725
343. Tagliaria Caterina di Giuseppe . . » 106,375
344. Aversa Livia fu Luigi . . . . » 106,30
345. Piacentini Luigi detto Attilio fu Giovanni . . . . » 105,987
346. Acciani Donato di Domenico . . » 105,575
347. Palozzi Margherita in Mancini fu Giuseppe . . . . » 105,36
348. Ungari Domenico fu Giovanni . . . » 105,07
349. Natti Guido fu Teodoro . . . . » 103,75
350. Arena Aida di Luigi . . . . » 103,375
351. Ricotti Adriana di Leopoldo . . . » 103,25
352. Venturi in Lenzini Gabriella di Enrico » 103 —
353. Dondi Enzo fu Ermenegildo . . . » 102,825
354. Sbisà Piero fu Domenico . . . » 102,66
355. Coppola Arturo fu Domenico . . . » 101,676
356. Soave Giovanni fu Antonio . . . » 101,50
357. Lombardo Iolanda fu Giuseppe . . » 100,75
358. Schirosi Vincenzo fu Enrico . . . » 100,66
359. Bernardi Alberto fu Coriolano . . » 100,50
360. Colucci Giuseppina fu Alfonso . . » 100,237
361. Ricciardi Serafino de Conciliis Maria fu Nicola . . . . » 99,75
362. Cirino Vincenza di Giovanni . . . » 99,75
363. Albano Umberto fu Vincenzo . . » 99,5625
364. Guastella Lina di Giovanni . . . » 99,50
365. Liverani Leo fu Agostino . . . » 98,912
366. Rosso Teresa di Eligio . . . . » 98,75
367. Bonzanini Costa Celeste di Roberto . » 98,50
368. Ciccolari Nicaldi Luigia fu Enrico . » 98 —
369. Borrello Luciana di Pietro . . . » 97,80
370. Sette Mario fu Emilio . . . . » 97,50
371. Marone Elena fu Giorgio . . . » 97,475
372. Ceccarelli Nora fu Giulio . . . » 97,452
373. D'Antoni Biagio di Andrea . . . » 96,625
374. Carobbio Francesca di Andrea . . » 96,50
375. Marchettini Laura fu Costantino . . » 96,22
376. Galano Fortunato di Raffaele . . » 96 —
377. Di Tizio Ettore fu Vincenzo . . . » 95,50
378. Giorgi Wally di Eligio . . . . » 95,375
379. Gonzales Ofelia fu Adolfo . . . » 95,125
380. Pascalucci Esterina di Domenico . . » 94,69
381. Ragazzi Amelia di Giuseppe . . » 94,60
382. Piccardi Silvia fu Giuseppe . . . » 91,50
383. Tortorici Maria Luisa di Giovanni . » 90,50
384. Magni Giuseppe fu Domenico . . » 90,187
385. Pastore Carmela fu Michele . . . » 89,50
386. Pastori Vera ved. Furoni di Federico . » 89,50
387. Billi Bruna di Gaetano . . . . » 89,45
388. Ferrari Cecilia fu Vittorio Pio . . » 87,25
389. Barbato Ida di Carmine . . . . » 87,195
390. Pepe Pietro di Luigi . . . . » 87,125
391. Traversa Mario Guglielmo fu Ettore . » 87,10
392. Orefici Palmira fu Alberto . . . » 86,75
393. Creazzo Federico di Pasquale . . » 86,50
394. Corradini Benito fu Alderico . . . » 86,125
395. Baccaro Pier Giuseppe di Mattia . . » 85,91
396. Citterio Giovanni fu Luigi . . . » 85,75
397. Cesarelli Salvatore fu Mario . . » 85,744
398. Giannario Annibale di Vincenzo . . » 85,51
399. Jucerti Paolo fu Alberto . . . . » 85,50
400. Vitale Paola di Salvatore . . . » 84,75
401. Matassa in Limuti Rosalia di Stefano . » 84,125
402. Borghesi Massimo fu Pietro . . . » 83,40
403. Contardo Wilma fu Giovanni . . . » 81,937
404. Nobili Maria Francesca fu Francesco . » 81,25

405. Chimenti Pilar fu Alfredo	punti 80,875
406. Serrini Alberta di Alfonso	» 78,25
407. Spada in Matteucci Carlotta fu Alberto	» 78,177
408. Branca Maria Giuseppina fu Antonio	» 78 —
409. Falzari Agnese Ines ved. Zanetti fu Giovanni Battista	» 77,25
410. Francavilla in Materassi Lea fu Donato Antonio	» 77 —
411. Serra in Simini Maria Teresa di Luigi	» 75,125
412. Gallessi Carolina fu Rodolfo	» 74,88
413. Caruso Matilde di Pietro	» 74,75
414. Spera Emilio	» 74,255
415. Celi Agatina fu Ernesto	» 74 —
416. Cor Bolani Clotilde fu Pietro	» 73,97
417. Mancio Ettore fu Lorenzo	» 73,75
418. Juculano Angelo di Giovanni	» 73,75
419. Patete Silvio fu Domenico (invalido di guerra)	» 73,625
420. Costa Carolina di Italo	» 73,18
421. Voltolin Aldo fu Umberto	» 73 —
422. Olivero Maria	» 70,537
423. Guindani Elena di Gaetano	» 70,25
424. Giorgi Teresa fu Uberto	» 69,50
425. Mancino Rosaria di Vincenzo	» 68,50
426. Gangemi Antonietta fu Giuseppe	» 68 —
427. Sellari-Franceschini in Mocci Caterina di Ardito	» 67,775
428. Barone Anna fu Vincenzo	» 67 —
429. Incerti Ferrante fu Amedeo (invalido di guerra)	» 65,85
430. Roggerone Pietro di Bartolomeo	» 65,75
431. Andreazzi Ines di Olindo	» 65,325
432. Resti Agostino fu Luigi	» 64,99
433. Zirilli Pina in Freni Giuseppina di Michelangelo	» 64,75
434. Pazzini Michele Vittorio fu Lazzaro	» 63,789
435. Guzzi Sebastiano fu Giuseppe	» 63,75
436. Licalsi Francesco fu Antonio	» 62,91
437. Caruso Giacomo di Carmelo	» 62,50
438. Floris in Meren Teresa di Guglielmo	» 62,27
439. Stella Italo fu Isidoro	» 61,75
440. Gambroisier in Fiore Elisa fu Edoardo	» 60,74
441. Verdura Maria fu Valentino Edoardo	» 60,375
442. Martinelli Renata fu Cesare	» 60,05
443. Ammassari Gabriele fu Luigi	» 59,625
444. Probati Giustina Stefania fu Eugenio	» 59,60
445. Giudici Elda in Izzo fu Arturo	» 58,226
446. Marrana Anna Maria di Giuseppe	» 57,85
447. Messina Teresa fu Alfredo	» 57,45
448. Serri Emma fu Napoleone	» 57,425
449. Vermiglio in Davì Graziella fu Giovanni	» 56,65
450. Guizzardi Dario fu Andrea	» 56,65
451. Ghelia Angelina di Luigi	» 56,50
452. Sferlazza Salvatore di Angelo	» 55,325
453. Costi Giorgio fu Giovanni	» 55,25
454. Onida Pietrina fu Gavino	» 55,25
455. Pellicanò Folletti Rosa di Carmelo	» 55 —
456. Bertuccini Maria Pia di Nazzareno	» 55 —
457. Nanni Adele fu Antonio	» 54,80
458. Nardinocchi Maria fu Guido	» 54,75
459. D'Onofrio Arety fu Feliceandrea	» 54,625
460. Frattaroli Rosetta fu Filippo Maria	» 54,25
461. Gatti Vittorio fu Gio. Battista	» 54,11
462. Macchia Michele di Edoardo	» 54 —
463. Mazzari Maria Luisa fu Angelo	» 53,75
464. De Socio Pia di Gennari	» 53,575
465. Giglio Maria di Francesco Paolo	» 53,50
466. Ferrante in Palaggi Teresa di Raffaele	» 53,075
467. Erò in Orsini Elisabetta di Vittorio	» 53 —
468. Mastrandrea Regina fu Francesco	» 53 —
469. Demetrio Salvatore fu Francesco	» 52,90
470. Bertagna Lina fu Michele	» 52 —
471. Corti Aldo di Antonio	» 51,46
472. Borri Livio di Giovanni Adolfo	» 52,102
473. Ansaldi Giovanni fu Michele	» 50,75
474. Parazzini Peregalli Paola fu Pietro	» 50,675
475. Sasso Maria Antonia di Antonio	» 50,375
476. Leva Giuseppina di Giacomo	» 50,20
477. Franchi Giuseppina fu Antonio	» 49,85
478. Cifarelli Giovanna fu Ferdinando	» 49,77
479. Farina in Bioli Giuditta di Felice	» 49,487
480. Cordovana Gerolomina Maria Noemi fu Ignazio	punti 49,30
481. Ghilardi Olga fu Eugenio	» 49,13
482. Carrara Ada fu Cesare	» 49,125
483. Scozzari Elena di Francesco	» 49,10
484. Serravalle in Aversa Santa di Giuseppe	» 49 —
485. Bertazzi Giovanna fu Luigi	» 48,58
486. Crisafulli Serafina fu Benedetto	» 48,50
487. Stroncone Alvaro di Giuseppe	» 47,625
488. Santanoce Orsola di Luigi	» 47,50
489. Polini Maria fu Pasquale	» 47,02
490. Pernigotti Angela di Ettore	» 47 —
491. Cocco Marcella fu Giovanni	» 46,88
492. De Feo Clara fu Sossio	» 46,375
493. Polsi Aniello di Antonio	» 46,375
494. Teodori Maria Loreta fu Parisio	» 46,32
495. Nura in Barchiesi Marcella Maria di Tamar	» 46 —
496. Bossetti Ida di Ercole	» 45,75
497. Damiani Maria di Luigi	» 45,25
498. Turroni Giuseppina di Guido	» 45,175
499. Barbes Elsa fu Augusto	» 44,45
500. De Maio Orazio fu Giuseppe	» 44,637
501. Ursini Giovanna di Viscardo	» 44,575
502. Serino Gemma fu Pasquale	» 43,75
503. Cugnini Giuseppina fu Paolo	» 43,50
504. Fiocco Filippa	» 43,25
505. Spolti Nedda di Iginio	» 43,25
506. Moggio Italia fu Guido	» 42,97
507. Genna Giuseppe di Andrea	» 42,50
508. Arcaleni in Mori Bohème fu Luigi	» 42,275
509. Mura Ave di Ernesto	» 42,25
510. Naso Francesca di Nicola	» 42 —
511. Grilli Anna Maria di Francesco	» 41,50
512. De Naro Papa Teresa di Francesco Raffaele	» 41,06
513. Dotti Giuseppe fu Luigi	» 40,50
514. Ercolani Cesarina di Casciano	» 40,50
515. Di Gregorio in Coltura Anna fu Domenico	» 40,45
516. Nellegitti Ginevra fu Enrico	» 40,375
517. Panatano Elvia fu Alvise	» 40,325
518. Mazzitelli Gisella di Oscar	» 40 —
519. Scacchetti Ovidio fu Ercolano	» 39,50
520. Taborra Vittorio fu Vittorio	» 39 —
521. Castelli Vincenzo fu Domenico	» 39 —
522. Billo Maria fu Pietro	» 38,625
523. Benazzi in Bajocchi Emilia di Guido	» 38,30
524. Iotti Camillo fu Remigio	» 38,187
525. Corsi Corinna di Romolo	» 38,125
526. Taddei Lina fu Silio	» 38 —
527. Ferrari Silvana fu Augusto	» 37,125
528. Fumagalli Maria Teresa di Giuseppe	» 36,632
529. Messina Concetta di Pietro	» 36,085
530. Bevacqua Margherita fu Vittorio	» 36 —
531. Carmassi Maria Assunta di Giuseppe	» 35,125
532. Focacci Maria fu Andrea	» 34,775
533. Gallotti in Montanari Lora di Antonio	» 34,30
534. Panataleo Sara di Attilio	» 34,257
535. Gussago Pierina di Innocente	» 33,625
536. Tanci in Carazzolo Nena di Diego	» 33,50
537. Cassone Emilia fu Carlo	» 32,125
538. Ferraris Lando di Luigi	» 32 —
539. Del Prete Angelina fu Francesco	» 31,426
540. Ciaramelli Milena fu Francesco	» 30 —
541. Pepe Teresa di Francesco	» 29,73
542. Murari Ada di Umberto	» 29,275
543. Salvemini Irma fu Antonio	» 28,58
544. Battaglia Zaira di Bernardo	» 27,125
545. Autorino Anna di Luigi	» 21.625
546. Ansaldi Giovanni fu Michele	» 21,625
547. Cento Annunziata di Tommaso	» 19,25
548. Denza Eleonora fu Felice	» 16,75

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1951

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1952
Registro n. 47, *foglio n.* 44. — D'ELIA

(6148)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel bando di concorso a quattordici posti di perito aggiunto di 2ª classe (grado 11°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo *B* dei Monopoli di Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 9 dicembre 1952 n. 285, sono incorse alcune inesattezze che si rettificano come segue:

pag. 4468, colonna 2, capoverso 1, riga 3, in luogo di « a mutilati » leggasi « ai mutilati »;

pag. 4468, colonna 2, capoverso 2, riga 3, in luogo di « decreto legislativo », leggasi « decreto-legge »;

pag. 4469, art. 4, capoverso 16, riga 1, in luogo di « Nono sono ammessi », leggasi « Non sono ammessi »;

pag. 4470, art. 5, capoverso 6, riga 9, in luogo di « numero 272000/Om. » leggasi « n. 27200/Om. »;

pag. 4470, art. 5, capoverso 11, riga 2, in luogo di « da bollo de L. 24 » leggasi « da bollo da L. 24 »;

pag. 4470, art. 6, capoverso 3, riga 2, in luogo di « numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 8 » leggasi « numeri 3, 4, 5, 7 e 8 ».

(6344)

PREFETTURA DI FIRENZE

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Firenze

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 37998 dell'8 luglio 1952, con il quale la ostetrica Mengozzi Lidia nei Menghetti veniva nominata titolare della condotta ostetrica di Borgo San Lorenzo-Polcanto;

Considerato che la precitata ostetrica Mengozzi Lidia nei Menghetti, come da deliberazione del comune di Borgo del 7 ottobre 1952, n. 437, che trovasi allegata agli atti di ufficio ha rinunciato alla condotta in parola;

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dagli interessati;

Atteso che l'ostetrica Ruotolo Maria Anna, 17ª classificata, ha chiesto la condotta di Borgo San Lorenzo-Polcanto;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 37998 dell'8 luglio 1952, l'ostetrica Ruotolo Maria Anna fu Salvatore, domiciliata a Barberino di Mugello, piazza Cavour n. 9, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Borgo San Lorenzo-Polcanto.

Il sindaco del comune di Borgo San Lorenzo è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firenze, addì 13 novembre 1952

Il prefetto: GARGIULO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 37998 dell'8 luglio 1952, con il quale l'ostetrica Salvischiani Odetta veniva nominata titolare della 1ª condotta ostetrica di Sesto Fiorentino;

Considerato che la precitata ostetrica Salvischiani Odetta come da comunicazione del comune di Sesto del 25 ottobre 1952, n. 9638, che trovasi allegata agli effetti di ufficio ha rinunciato alla condotta in parola;

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dagli interessati;

Atteso che l'ostetrica Giannini Giuliana, 10ª classificata, ha chiesto la 1ª condotta di Sesto Fiorentino;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 37998 dell'8 luglio 1952, l'ostetrica Giannini Giuliana fu Ettore, domiciliata a Firenze, via dei Servi n. 2, è dichiarata vincitrice della 1ª condotta ostetrica di Sesto Fiorentino.

Il sindaco del comune di Sesto Fiorentino è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firenze, addì 14 novembre 1952

Il prefetto: GARGIULO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 37998 dell'8 luglio 1952, con il quale l'ostetrica Castaldi Pia veniva nominata titolare della condotta ostetrica di Luicciana-Cantagallo;

Visto il decreto n. 391351/51-San. del 23 settembre 1952, con il quale a seguito di rinuncia della precitata Castaldi Pia, veniva nominata, per tale condotta, l'ostetrica Pavanelli Giulia, con dichiarazione che trovasi allegata agli atti di ufficio ha in data 28 ottobre 1952 rinunciato alla condotta in parola;

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dagli interessati;

Atteso che l'ostetrica Bacciotti Sabatina di Tito nei Beni, 25ª classificata, ha chiesto la condotta di Luicciana in comune di Cantagallo;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 391351/51 del 23 settembre 1952, l'ostetrica Bacciotti Sabatina di Tito nei Beni, domiciliata a San Piero a Sieve, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Luicciana del comune di Cantagallo.

Firenze, addì 14 novembre 1952

Il prefetto: GARGIULO

(6004)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.